

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 7-7-2020 De.Ca. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 21-5-2020 con cui, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'appellante con atto di citazione notificato il 10-11-2014 nei confronti della Generali Assicurazioni Spa quale impresa designata per la Campania dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, quest'ultima era stata condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 75.595,80 (corretta con ordinanza del 7-7-2020, la somma di Euro 7.595,80 indicata in sentenza), oltre interessi, oltre Euro 181,45 per spese mediche, con interessi legali, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale riteneva sussistente la colpa concorrente dell'attore, commisurata alla percentuale del 60%, per il mancato utilizzo del casco protettivo con riferimento al sinistro verificatosi in data 8-7-2012, allorquando l'attore, alla guida di un motociclo "veniva investito da tergo da ignota autovettura", il cui conducente "non si fermava per prestare i dovuti soccorsi, scappando via".

Il Tribunale liquidava il danno non patrimoniale da invalidità permanente in Euro 188.989,50, commisurato ad una invalidità permanente del 32%, nonché in Euro 10.804,50 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea, di cui giorni 60 per ITT, giorni 60 per ITP al 50% e giorni 81 per ITP al 25%.

L'appellante ██████████ De.Ca. fondava l'appello su tre motivi e l'appellata GENERALI ITALIA restava contumace.

La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 9 marzo 2023 rigettava l'appello.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione De.Ca. affidandosi a quattro motivi. Resiste GENERALI ITALIA Spa con controricorso che illustra con memoria ex art. 380-bis c.p.c.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 la violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 e violazione dell'art. 111 Cost., comma 6. Ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4 si lamenta la nullità del procedimento per inesistenza della motivazione. Nell'atto di appello l'odierno ricorrente aveva dedotto: "in ragione di tutto ciò, si chiede che la Corte di Appello escluda il concorso del danneggiato nella produzione del danno e/o lo riduca sensibilmente rispetto alla percentuale del 60% invero eccessiva alla luce della dinamica del sinistro". La difesa - oltre ad evidenziare l'insussistenza dei presupposti per poter addebitare al De.Ca. un concorso di colpa - aveva censurato la misura stessa del concorso di colpa del danneggiato ritenuta dal Tribunale pari al 60%, chiedendone una sensibile riduzione.

La Corte di Appello, al contrario, si sarebbe soffermata unicamente sulla questione del mancato uso del casco, ritenendo corretta l'affermazione di una colpa concorrente del danneggiato operata dal Tribunale.

Questione diversa era, invece, quella (pure posta nell'atto di appello) relativa alla misura percentuale della colpa concorrente. Sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata ad argomentare che la motivazione di primo grado non era incongrua.

Si tratterebbe di una "motivazione" insufficiente perché impedisce di ricostruire il procedimento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione di ritenere "non incongrua" la rilevante percentuale del 60% di concorso di colpa stabilita dal Tribunale.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto, ad esempio, spiegare perché è stata incrementata la percentuale del 50%, solitamente applicata dai giudici di merito in caso di mancato uso del casco.

Infine, deduce il ricorrente, la quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è insindacabile in sede di legittimità (perché rimessa all'accertamento del giudice di merito), ma solo nel caso in cui sia correttamente motivata.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, nel ritenere "comunque non incongrua" la percentuale di colpa stabilita dal primo Giudice, ha fornito motivazione minima in ordine alle ragioni dell'adesione e, pertanto, non presenta deficit motivazionali, ove rapportata alla genericità del motivo di appello riferito alla censura relativa alla misura del concorso.

La doglianza, infatti, particolarmente articolata nella parte in cui contesta l'assunto del Tribunale in ordine al mancato uso del casco, risulta assolutamente generica ("lo riduca sensibilmente rispetto alla percentuale del 60% invero eccessiva alla luce della dinamica del sinistro") rispetto alla misura della percentuale in concreto determinata dal Tribunale, tanto da individuare quale profilo esemplificativo quello della trascurabile differenza tra la percentuale (ritenuta dal ricorrente) di prassi del 50% e quella in concreto ritenuta del 60%.

Si tratta, peraltro, di una quantificazione in misura percentuale rimessa all'accertamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 11258 del 10 maggio 2018, Cass. n. 272 del 10 gennaio 2017).

Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1223,1226,2043 e 2056 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d'Appello omissivo di riconoscere il pregiudizio patrimoniale futuro da perdita o riduzione della capacità lavorativa.

Con il secondo motivo di appello era stata dedotta la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del

danno da lucro cessante e/o da perdita della capacità di lavoro e/o da perdita di chances (danno patrimoniale futuro).

La Corte di appello avrebbe rigettato tale doglianza perché "l'appellante non ha provveduto ad allegare elementi concreti su cui innestare un ragionamento di accertamento e liquidazione della voce risarcitoria in argomento".

Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Violazione degli artt. 1,2,4 e 35 Cost., degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ommesso di riconoscere il pregiudizio patrimoniale futuro da perdita o riduzione della capacità lavorativa.

La Corte territoriale, difatti, ha ravvisato la prova dello stato di disoccupazione volontaria, traendola presuntivamente dalla mancata dimostrazione, da parte del De.Ca., di aver lavorato prima del sinistro, e di aver ricercato di un'occupazione o di essersi rivolto ad un Centro per l'impiego. E, basandosi sulla sola mancanza di dichiarazione di disponibilità al lavoro immediato all'epoca del sinistro, ha ritenuto che a quest'ultimo nulla spettasse per la perdita della capacità lavorativa futura, estendendo la presunzione di volontarietà sino all'età pensionabile del danneggiato.

Al contrario, i fatti di causa non integrerebbero presunzioni dal carattere grave, preciso e concordante per cui la Corte di merito non avrebbe potuto presumere che un giovane, disoccupato all'età di trentadue anni, avrebbe mantenuto tale condizione per il resto della sua vita.

Appare preliminare ed assorbente l'esame del terzo motivo che è infondato.

La Corte territoriale ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale correttamente richiamando l'orientamento della giurisprudenza in materia di "disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa" (Cass. 1163/2020 e Cass. 9692/2020).

Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato "stabilendo se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale".

Sul punto la Corte territoriale ha rilevato "la genericità, quanto al profilo in discussione, della articolata prova testimoniale, finalizzata alla dimostrazione: che prima del sinistro l'appellante "svolgeva il mestiere di fabbro" (attività tuttavia non riferita al c.t.u., laddove non v'è chi non scorga la non idoneità della circostanza, così come articolata, a consentire esaustive valutazioni in relazione al motivo, attesa la mancanza di

riferimenti se non altro concernenti l'arco di tempo che avrebbe visto l'appellante impegnato nella detta professione, nonché la natura della stessa, se autonoma o subordinata); che l'appellante non avrebbe più svolto alcuna attività lavorativa dopo il sinistro "a causa delle sue precarie condizioni fisiche e dei rilevanti postumi della lunga degenza" (non è revocabile in dubbio come la formulata circostanza contenga plurimi aspetti valutativi, certo non demandabili ai testimoni)".

La Corte territoriale ha quindi negato il risarcimento ritenendo integrata proprio l'ipotesi del "consapevole rifiuto dell'attività lavorativa" da parte del De.Ca. sulla base di una valutazione che, riguardando la idoneità delle prove, non è sindacabile in questa sede e risulta assorbente rispetto alla questione dedotta con il secondo motivo, che riguarda la presunzione di un danno patrimoniale nell'ipotesi di macro lesioni, che va comunque escluso nel caso di consapevole rifiuto dell'attività lavorativa.

Con il quarto motivo si deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 2059 c.c. per avere la Corte d'Appello omissivo di riconoscere la componente morale del danno non patrimoniale.

Il ricorrente richiama il recente orientamento della Cassazione (Cass. n. 9006 del 2022) secondo cui va cassata la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano, neghi il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico (Cass. n. 4878 del 2019; Cass. n. 7513 del 2018).

Il motivo è fondato.

Il ricorrente non ha dedotto la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, come invece sostenuto dalla controricorrente, ma ha chiesto la valutazione autonoma e separata della voce del danno morale rispetto alla categoria più ampia di quello non patrimoniale e questo in quanto la Corte territoriale ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva precisato che il danno non patrimoniale liquidato sulla base delle tabelle di liquidazione di Milano del 2018 comprendeva sia la voce danno biologico che quella danno morale, secondo la misura standard individuata dalle tabelle in una voce unica.

Deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a partire dal 2018 secondo cui "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamiche relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022, Rv. 664553 - 01).

Questa Corte ha precisato che, successivamente alla personalizzazione del danno biologico, specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, n. 3 nuovo testo c.d.a.), il danno biologico risultando normativamente definito (art. 138, punto 2 lettera a), il danno morale -ove dedotto e provato- deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione, giusta il disposto di cui all'art. 138, punto 2 lettera e), nuovo testo C.d.A. ("al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione"), con il quale si è dal legislatore elevato a fonte normativa il principio da questa Corte da tempo affermato dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).

A riguardo va aggiunto che l'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, Codice delle assicurazioni, ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138 (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024).

In applicazione del suddetto principio, la sentenza impugnata va cassata sul punto poiché nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, ha negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico.

In conclusione, il ricorso deve trovare parziale accoglimento e la sentenza va cassata accogliendo il quarto motivo, mentre vanno rigettati il primo ed il terzo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo.

Il giudice del rinvio provvederà a adeguarsi alle indicazioni che precedono ed a provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.

## **P.Q.M.**

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso.

Rigetta il primo ed il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto.

Rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 11 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2025.